

PRESIDENTE. In conseguenza l'aggiunta proposta all'articolo 13, prima del primo comma, viene soppressa.

Onorevoli Camerati, molti di voi, quando domando conferma se il testo che risulta concordato tra Commissione e Governo lo sia effettivamente, ritengono superflua tale domanda. Nel caso attuale, avete potuto constatare quanto tale domanda sia invece ogni volta opportuna!

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, con la soppressione dell'aggiunta all'articolo 13, s'intende approvato.

Il disegno di legge sarà approvato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura. (*Stampato* n. 2653-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bonaccini. Ne ha facoltà.

BONACCINI. Onorevoli Camerati, il Regio decreto che la Camera è chiamata ad esaminare per la conversione in legge, ha un'importanza che merita di essere posta in rilievo non solo perchè riguarda una delle provvidenze demografiche di più vasta applicazione, gli assegni familiari, ma perchè si riferisce al settore dell'agricoltura dove l'indice demografico è assai elevato e la provvidenza molto più sentita dalle masse lavoratrici.

Questo disegno di legge è stato giustificato dall'urgenza di adottare, nelle provincie dove se ne ravvisi la necessità, opportune modifiche al sistema stabilito dalla legge e dal regolamento attualmente in vigore, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, sistema che in agricoltura ha dato luogo a non trascurabili difficoltà nell'applicazione pratica.

Ora il settore agricolo, per quanto concerne le aziende e la loro attrezzatura, non differisce in misura troppo sensibile tra provincia e provincia. Nella grande maggioranza,

le aziende agricole sono a tipo familiare con una contabilità elementare che non consente possibilità di accertamenti e di controlli efficaci sul numero delle giornate di lavoro effettuate, specialmente per i lavoratori giornalieri e di conseguenza sugli esatti versamenti del contributo stabilito dalla legge.

Gli assegni familiari sono oggi pienamente sentiti nella loro finalità e nel loro significato dai lavoratori agricoli; anzi si potrebbe dire che sono penetrati ormai, oltrechè nella conoscenza, nella coscienza stessa dei lavoratori, sia perchè rappresentano un tangibile riconoscimento dei valori demografici, sia perchè in effetti costituiscono un sensibile apporto al bilancio familiare. E i lavoratori che ne hanno il diritto non trascurano più di richiedere gli assegni loro spettanti e tanto meno sono disposti a rinunciarvi, anzi nei confronti del beneficio corrisponde attualmente, e sempre più corrisponderà in seguito, una totalitaria richiesta di erogazioni di assegni. Ora per le difficoltà cui ho sopra accennato, difficoltà che non sono particolari di questa o di quella provincia, ma in un certo senso generali, questo Regio decreto che serve a modificare le norme attualmente in vigore per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, porterà certamente dei notevoli benefici in quelle provincie dove si renderà necessaria la sua applicazione. Ma per raggiungere una certa stabilità della gestione, io ritengo che tale provvedimento non sia bastevole per eliminare gli inconvenienti riscontrati nella pratica applicazione della legge, e difficilmente permetterà di concedere l'erogazione della provvidenza a tutti i capi famiglia che ne hanno il diritto, e nel tempo stesso di raggiungere il conseguente e necessario equilibrio fra contributi riscossi e assegni erogati.

Per queste considerazioni, e tenuto presente che questa provvidenza è fortemente sentita dai lavoratori agricoli, raccomando all'onorevole Ministro delle corporazioni di esaminare la possibilità di estendere tale decreto a tutte le provincie del Regno.

Come giustamente fa rilevare il relatore, sarebbe quindi necessario stabilire per legge l'adozione dell'obbligo da parte degli esattori di rispondere del non riscosso per riscosso, inquantochè non appare garanzia adeguata la possibilità concessa dall'articolo 4 del Regio decreto in esame, che alla eventuale deficienza nella riscossione dei contributi si possa rimediare con la riscossione suppletiva entro il termine di due anni dalla fine dell'esercizio.